

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Accoglimento parziale della domanda articolata in più capi o parzialità quantitativa dell'accoglimento: soccombenza reciproca

Va confermato il recente orientamento secondo cui sussiste [soccombenza reciproca](#) anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.

NDR: per tale orientamento Cass. n. 22381/2009, Cass. n. 21684/2013, [Cass. n. 3438/2016](#) e Cass. n. 10113/2018).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 21.12.2018, n. 33162

...omissis...

Rilevato

in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta da X, compensando le spese di lite), il Tribunale di Torre Annunziata ha accertato che il sinistro stradale che aveva visto coinvolte l'autovettura Renault Clio condotta dal X e il veicolo Fiat 500 di proprietà di omissis e condotto da omissis era imputabile a responsabilità paritaria dei due conducenti ed ha liquidato all'attore l'importo di 500,00 Euro, oltre interessi legali, compensando integralmente le spese del grado; ha proposto ricorso per cassazione il X, affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, la Società omissis di Assicurazioni coop. a r.l.; il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato

il primo motivo (che deduce la violazione dell'art. 2054 c.c., commi 1 e 2 e degli artt. 140,141 C.d.S. e art. 148, commi 7 e 12 e art. 154 C.d.S., comma 1 lett. A) e B) e che mira a sostenere l'esclusiva responsabilità del omissis) è inammissibile: non deduce effettivamente alcun error iuris, ma lo postula sulla base di una diversa valutazione delle risultanze probatorie (peraltro richiamate senza ottemperare alla prescrizione dell'art. 366 c.p.c., n. 6), finalizzata ad escludere il concorso del X, che si colloca del tutto al di fuori dei limiti del controllo sulla ricostruzione della quaestio facti indicati da Cass., S.U. n. 8053/2014;

col secondo motivo (che denuncia la "violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c." e l'"omessa pronuncia sulla chiesta liquidazione delle spese del primo grado"), il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia compensato le spese del giudizio di secondo grado ritenendo sussistente un'ipotesi di soccombenza reciproca e - altresì - che, pur avendo accolto parzialmente l'appello, non abbia provveduto a riliquidare le spese del giudizio di primo grado;

in relazione al primo profilo, si osserva che: in merito alla liquidazione delle spese di secondo grado, la sentenza ha affermato che "le ragioni poste da parte appellante a base del gravame in relazione ad una fattispecie le cui coordinate si prestano a "letture" controvertibili dei fatti di causa, fanno ritenere equo compensare le spese di lite del gravame"; -il ricorrente contesta la possibilità di ritenere integrata una soccombenza reciproca in caso di accoglimento parziale della domanda, assumendo che "la soccombenza reciproca sottende, anche in relazione al principio di causalità, una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate"; la censura è infondata alla luce del più recente e ormai consolidato orientamento di legittimità, secondo cui sussiste soccombenza reciproca anche in caso di "accoglimento parziale dell'unica domanda proposta allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo" (Cass. n. 22381/2009; conformi Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 3438/2016 e Cass. n. 10113/2018);

in relazione al secondo profilo, si osserva: la censura circa la mancata liquidazione delle spese di primo grado è fondata, giacchè, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace comportava la necessità di una nuova pronuncia sulle spese di primo grado; accolto il motivo e cassata, sul punto, la pronuncia impugnata, può procedersi a decisione nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2); tenuto conto del parziale accoglimento della pretesa del X,

sussistono le condizioni per la condanna della soc. omissis s.p.a. al pagamento di metà delle spese del giudizio di primo grado (liquidate come in dispositivo), con compensazione della restante metà; a seguito della cassazione (ancorchè parziale) della sentenza di secondo grado, deve provvedersi nuovamente anche sulle spese del giudizio di appello; al riguardo, in conformità all'orientamento sopra richiamato che individua la soccombenza reciproca anche nel caso in cui la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (cfr., da ultimo, Cass. n. 10113/2018), si ritengono sussistenti le condizioni per l'integrale compensazione.

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. omissis, difensore antistatario del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo per quanto di ragione, cassa in relazione e, decidendo nel merito, compensa per metà le spese del giudizio di primo grado e condanna la Società omissis di Assicurazione al pagamento della restante metà, liquidata in Euro 500,00, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge; compensa integralmente le spese del giudizio di appello; condanna la Società omissis al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. omissis, difensore antistatario del ricorrente.